

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## COMITATO PER LE AREE NATURALI PROTETTE

DELIBERAZIONE 2 dicembre 1996.

**Approvazione dell'aggiornamento, per l'anno 1996, del programma triennale per le aree naturali protette 1994-1996.**

### IL COMITATO PER LE AREE NATURALI PROTETTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente: «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante: «Legge quadro in materia di aree protette»;

Visto l'art. 3, comma 1, della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, che prevede l'istituzione del Comitato per le aree naturali protette presieduto dal Ministro dell'ambiente;

Visti, in particolare, gli articoli 3 e 4 della predetta legge 6 dicembre 1991, n. 394, riguardanti le modalità di deliberazione e formazione del programma triennale per le aree naturali protette;

Visto il programma triennale per la tutela ambientale 1994-1996, di cui all'art. 1 della legge 28 agosto 1989, n. 305, approvato dal CIPE in data 21 dicembre 1993 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il programma triennale per le aree protette 1994-1996, approvato dal Comitato in data 18 dicembre 1995;

Viste le disponibilità finanziarie iscritte alla rubrica 2 cap. 7410 dello stato di previsione del bilancio del Ministero dell'ambiente per l'esercizio finanziario 1996;

Vista l'istruttoria compiuta dalla segreteria tecnica per le aree naturali protette, a norma dell'art. 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Acquisito il parere favorevole della Consulta tecnica per le aree naturali protette, (n. 31 del 13 novembre 1996), espresso ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera b), della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Considerata la relazione del Ministro dell'ambiente in data 2 dicembre 1996, illustrativa dell'aggiornamento 1996 del programma triennale per le aree naturali protette 1994-1996;

Visto il verbale della riunione del Comitato in data 2 dicembre 1996;

Delibera:

Art. 1.

È approvato l'aggiornamento per l'anno 1996 del programma triennale per le aree naturali protette 1994-1996 deliberato dal Comitato in data 18 dicembre 1995. L'aggiornamento 1996 riportato in allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante.

Art. 2.

Il direttore del Servizio conservazione natura provvederà all'impegno ed al trasferimento agli enti parco ed alle regioni e province autonome delle somme stanziare per l'attuazione dell'aggiornamento 1996 del programma triennale per le aree naturali protette 1994-1996 secondo le tabelle di ripartizione definite dall'aggiornamento di cui all'art. 1 della presente deliberazione.

Art. 3.

La presente deliberazione sarà trasmessa ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 1996

*Il Presidente:* RONCHI

## PROGRAMMA TRIENNALE PER LE AREE NATURALI PROTETTE 1994-1996

## AGGIORNAMENTO 1996

Il presente programma, come previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 4, comma 6, costituisce l'aggiornamento per l'anno 1996 del Programma triennale per le aree naturali protette 1994-1996, di seguito denominato P.T.A.P. 1994-1996, deliberato dal Comitato per le aree naturali protette nella seduta del 18 dicembre 1995.

Tale aggiornamento, oltre a costituire puntuale adempimento alla disposizione legislativa sovrarichiamata, si propone in particolare:

di operare la ripartizione delle risorse messe a disposizione dallo Stato successivamente alla data di approvazione del P.T.A.P. 1994-1996. Tali risorse, pari a L. 28.000.000.000, sono state assegnate dal bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996 ad investimenti nelle aree protette terrestri statali e regionali;

di dare attuazione ai punti *a)* e *b)* dell'art. 4, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, considerata la disponibilità di dati provenienti dalle prime risultanze della Carta della Natura.

*1. Sistema delle aree naturali protette* (art. 4, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 394/1991).

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *a)*, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, fanno parte del sistema delle aree naturali protette, oltre alle aree di reperimento, terrestri e marine, di cui agli articoli 34 e 36 della legge n. 394/1991 e all'art. 31 della legge n. 979/1982:

*a)* le aree iscritte nell'Elenco ufficiale delle aree naturali protette, così come approvato dal Comitato per le aree naturali protette in data 2 dicembre 1996;

*b)* i territori che presentano caratteristiche naturalistiche ed ambientali tali da essere individuati quali zone umide di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar, come da elenco allegato (allegato *A*);

*c)* i territori che presentano caratteristiche naturalistiche ed ambientali tali da essere individuati quali Zone di protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

*d)* i territori che presentano caratteristiche naturalistiche ed ambientali tali da essere individuati quali Zone speciali di conservazione ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ossia Siti di importanza comunitaria (SIC) designati dallo Stato mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale, nei quali siano applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui l'area naturale è designata.

Per la delimitazione dei confini dei territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette si fa riferimento rispettivamente:

per le aree iscritte nell'elenco ufficiale delle aree naturali protette, ai perimetri riportati nei provvedimenti istitutivi;

per i territori di cui alla lettera *b)*, ai perimetri riportati nei decreti di individuazione delle zone umide di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar;

per i territori di cui alla lettera *c)*, ai territori individuati come Zona di protezione speciale in attuazione della direttiva n. 79/409/CEE;

per i territori di cui alla lettera *d)*, ai perimetri comunicati dal Ministero dell'ambiente all'Unione europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC) in attuazione della direttiva n. 92/43/CEE.

*2. Termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti e individuazione della delimitazione di massima delle aree stesse* (art. 4, comma 1, lettera *b)*).

*2.1. Istituzione Riserve naturali dello Stato.*

Entro tre mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente documento il Ministro dell'ambiente istituisce con le procedure previste dall'art. 8, comma 2, della legge n. 394/1991, e secondo la delimitazione di massima allegata alla presente deliberazione (allegato *B*), di cui costituisce parte integrante, le seguenti riserve naturali statali:

- Riserva naturale statale di Torre Guaceto;
- Riserva naturale statale di Valle Millecampi;
- Riserva naturale statale dell'isola d'Ischia;
- Riserva naturale statale dell'isola di Capri;
- Riserva naturale statale dell'isola di Vivara;
- Riserva naturale statale delle isole di Ventotene e S. Stefano;
- Riserva naturale statale delle isole di Ponza e Palmarola.

## 2.2. Istituzione Riserve marine.

Entro tre mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente documento il Ministro dell'ambiente istituisce, con le procedure previste dall'art. 18, comma 1, della legge n. 394/1991, e secondo la delimitazione di massima allegata alla presente deliberazione (allegato C), di cui costituisce parte integrante, le seguenti riserve marine:

- Riserva marina di Tavolara - Punta Coda Cavallo;
- Riserva marina del Golfo di Portofino;
- Riserva marina di Punta Campanella;
- Riserva marina di Porto Cesareo;
- Riserva marina della Penisola del Sinis - Mal di Ventre;
- Riserva marina delle Cinqueterre;
- Riserva marina di Ventotene e S. Stefano.

## 2.3. Modifica perimetri aree naturali protette.

Entro tre mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente aggiornamento 1996 del P.T.A.P. 1994-1996 si procede, ai sensi dell'art. 8, e secondo la delimitazione di massima allegata alla presente deliberazione (allegato D), di cui costituisce parte integrante, alla modifica della perimetrazione del Parco nazionale della Val Grande.

## 3. Ripartizione delle risorse finanziarie (art. 4, comma 1, lettera c), della legge n. 394/1991).

L'aggiornamento 1996, utilizzando gli stessi criteri di ripartizione delle risorse finanziarie definiti per il P.T.A.P. 1994-1996 per la suddivisione delle somme fra le aree protette terrestri regionali e nazionali, fa riferimento alle superfici delle aree naturali protette iscritte nell'Elenco ufficiale delle aree naturali protette così come aggiornato nella seduta odierna.

Le azioni nazionali saranno individuate nell'ambito dell'attività di programmazione del Servizio conservazione della natura di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.

È pertanto approvata la ripartizione delle risorse disponibili riportata nelle tabelle 1, 2 e 3 allegate alla presente deliberazione, della quale costituiscono parte integrante.

## 4. Procedure di attuazione.

Per l'utilizzazione delle risorse comunque assegnate nell'ambito del PRONAC 1989-1991, del P.T.A.P. 1991-1993 e del P.T.A.P. 1994-1996 si adottano le procedure di cui al punto 2.3 del P.T.A.P. 1994-1996.

I fondi di cui ai programmi PRONAC 1989-1991, P.T.A.P. 1991-1993 e P.T.A.P. 1994-1996 impegnati e non ancora utilizzati, possono essere revocati e riassegnati con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate, per interventi nei parchi nazionali o regionali.